



Corte Costituzionale

Relazione del Presidente Francesco Amirante sulla giurisprudenza costituzionale del 2009

Incontro con la Stampa

Roma, Palazzo della Consulta, giovedì 25 febbraio 2010

Il mio predecessore Giovanni Maria Flick iniziò l'anno scorso l'udienza straordinaria del 28 gennaio, svoltasi alla presenza del Presidente della Repubblica e delle altre più alte cariche dello Stato, ricordando come Enrico De Nicola avesse rilevato, alla prima udienza di questa Corte, che la nostra Costituzione era poco conosciuta, anche da chi ne parlava «con aria altezzosa di saccenti».

Quando, nel dicembre scorso, sono andato ad Assisi per il concerto di Natale nella basilica di San Francesco, il Padre Custode mi ha dato il benvenuto e mi ha detto: «bisogna conoscersi meglio per amarsi di più». A questo detto il reverendo frate, rivolgendosi a me, intendeva ovviamente dare una valenza generale. Ed io ho pensato che avrei accolto il consiglio, datomi nella magica atmosfera di quel luogo di pace, fornendo così un piccolo contributo alla migliore conoscenza della Costituzione e della Corte, dal momento che l'accorata denuncia fatta da De Nicola mezzo secolo fa conserva ancora oggi la sua validità.

Sono, infatti, convinto che, tra le Istituzioni, la Corte costituzionale sia, se non una sconosciuta, certamente la meno conosciuta, nonostante gli sforzi fatti dai miei predecessori, dai miei colleghi, da me e, soprattutto, da voi giornalisti.

In quelle brevi, non organizzate dichiarazioni che il Presidente appena eletto rende nel suo primo contatto con la stampa, dissi che il Presidente, per la natura dei compiti affidati alla Corte, non può formulare alcun programma riguardo all'attività tipica della Corte stessa, ma che sarebbe stato mio impegno, per quanto mi competeva, che il lavoro di questa si svolgesse nel pieno rispetto reciproco tra tutte le Istituzioni.

Infatti, quando si delegittima un'istituzione, a lungo andare si delegittima lo stesso concetto di istituzione e, privo di istituzioni rispettate, un popolo può anche trasformarsi in una massa amorfa.

È per questo che il Presidente Annibale Marini, nella sua conferenza stampa del 9 febbraio 2006, ha sottolineato che «le istituzioni debbono promuovere una vera e propria cultura della giustizia costituzionale, che non è – potrebbe dirsi in modo alquanto semplicistico – la cultura di “ciò che dice la Corte”, ma è la cultura “di come i principi costituzionali sono concretizzati”, di quale sia il loro significato profondo e di quali siano le modalità attraverso cui proteggerli e svilupparli».

Ora, rispettare la Corte significa anche, e forse soprattutto, conoscerne e considerarne i tempi.

Non mi riferisco ai tempi necessari per prendere una decisione, quanto piuttosto ai criteri di bilanciamento dei principi e dei diritti fondamentali, di valutazione delle decisioni nello scorrere del tempo, della previsione dei loro effetti e, quindi, alle cosiddette “ricadute”.

I tempi della Corte costituzionale molto spesso non possono non differire rispetto a quelli delle altre Istituzioni. Ma, anche nell'ambito del lavoro della Corte, i tempi sono diversi. A seconda delle materie, dei rapporti e delle regole sui quali la statuizione incide, a volte si può e si deve aver riguardo a tempi non lontani, se non all'immediato. In questi casi i tempi della Corte non sono molto diversi da quelli delle istituzioni di governo, le quali, in questa epoca di rapidi e globali mutamenti, hanno il difficile, direi arduo, compito di dettare regole per un futuro, anche per l'immediato, soltanto in piccola parte prevedibile. Alcuni decenni fa il primo ministro inglese Wilson disse che in politica una settimana può essere un periodo già molto, troppo lungo.

Ma quando la questione di legittimità costituzionale ha ad oggetto i principi strutturali della Costituzione e i diritti fondamentali della persona umana, quali sono riconosciuti e garantiti dalla Carta, ed eventualmente il loro bilanciamento, allora i tempi della Corte si diversificano da quelli delle altre Istituzioni.

I diritti fondamentali – chiedo perdono per le semplificazioni – secondo visioni religiose, ma anche laiche, sono insiti nella stessa natura umana; secondo altre concezioni, essi sono maturati, quali frutti migliori, nei tempi lunghi della Storia. Essi hanno le loro radici nel valore della dignità della persona umana e la tutela dei profili essenziali di ciascuno non può essere subordinata alle contingenze. Ripeto cose già dette, se invoco, per la Corte, l'esigenza, da un grande Papa riferita alla Chiesa, di dover essere sensibile ai segni dei tempi o della Storia, ma anche – aggiungerei –

indifferente ai clamori della cronaca.

La stessa concezione della Costituzione rigida si riferisce a tempi diversi da quelli di una legislatura e comporta l'abbandono della teoria – che si fa risalire a Rousseau e alla ideologia giacobina – secondo la quale il popolo, esprimendo la volontà generale, può in ogni momento cambiare tutti i principi e le regole della propria convivenza. Non è secondario il fatto che l'articolo 1, nell'enunciare il principio che la sovranità appartiene al popolo, subito dopo stabilisce che questo «la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione». Tutte le Istituzioni ricevono la propria legittimazione, in primo luogo, da questa seconda parte dell'articolo 1.

I Costituenti, dopo un ampio e approfondito dibattito, decisero di affidare ad un organo apposito, la Corte costituzionale, il controllo volto ad assicurare che le leggi e gli atti aventi forza di legge (decreti-legge, decreti legislativi) non violassero i precetti costituzionali. Ci fu chi, tra i Costituenti, comunisti come liberali, ritenne una “bizzarria” la sola ipotesi che quindici persone, non elette direttamente dal popolo, potessero porre nel nulla una legge emanata dal Parlamento. Sta di fatto che tale bizzarria esiste da oltre mezzo secolo ed è ormai condivisa dalla quasi totalità dei Paesi europei e da molti Stati extraeuropei.

Nello scorso anno abbiamo avuto due incontri, a Bucarest e a Budapest, con delegazioni di Corti o Tribunali costituzionali di circa quaranta Paesi europei. E non è senza significato il fatto che anche la Francia, nella cui Costituzione era previsto soltanto il controllo preventivo da parte del Consiglio costituzionale sulla legittimità delle leggi approvate dagli organi parlamentari, ma non ancora promulgate, abbia introdotto, con la legge costituzionale del 4 febbraio 2008, il controllo successivo su leggi promulgate, superando così il mito giacobino che attribuiva soltanto all'assemblea il potere di porre nel nulla una legge.

Nel Regno Unito – a seguito dell'entrata in vigore, il 1° ottobre 2009, della terza parte del *Constitutional Reform Act 2005* – è entrata in funzione una Corte suprema di giustizia, non una vera e propria Corte costituzionale, ma una Corte suprema alla quale, tra gli altri compiti, è demandato quello di risolvere i conflitti che dovessero insorgere tra le varie parti del Regno Unito (Inghilterra e Galles, Irlanda del Nord e Scozia); essa rappresenta un'importante innovazione nell'ordinamento del Regno Unito, andando ad incidere su uno dei tratti caratteristici di quel sistema e cioè sull'accentramento in una medesima istituzione, la *Camera dei Lords*, dell'esercizio del potere

legislativo e di quello giudiziario.

Tutto questo conferma che è ormai fortemente sentita da più parti l'esigenza di organi indipendenti preposti a garantire il rispetto dei diritti e doveri sanciti dalla Costituzione e delle altre regole in essa previste per assicurare l'equilibrio fra i poteri. È, altresì, condivisa l'idea che debba trattarsi di organi giuridici e non politici, proprio per fare in modo che le relative decisioni possano avere la virtù della persuasione e non siano, invece, «lievito di discordie civili», secondo la felice espressione dei nostri Padri costituenti.

Ne consegue che quando una Corte o un Tribunale costituzionale dichiara l'illegittimità di una legge non compie nulla di strano, o peggio di illegittimo, ma emette una decisione che rientra nello svolgimento del principale dei suoi compiti istituzionali. Forse ora la vera bizzarria potrebbe consistere nel meravigliarsene.

Tutto ciò ha contribuito a riconsiderare le nozioni di sovranità e di rappresentanza, tanto che nella dottrina francese – francese si badi, non italiana – ci sono studiosi che attribuiscono ai giudici costituzionali la qualità di rappresentanti di un popolo “trascendente” (vedi, Michel Troper, *Le nuove separazioni dei poteri*, Napoli, 2007, p. 51).

Secondo Marcel Gauchet, la codificazione costituzionale «unisce l'indipendenza rispetto al popolo di quel momento e la sottomissione alla volontà del popolo, quale si è concretizzata in un testo che la esprime nella sua dimensione di durata» (Marcel Gauchet, *La Révolution des pouvoirs*, Paris, 1995, p. 277).

In questo ordine di idee Aharon Barak, Presidente emerito della Corte suprema di Israele (come noi diremmo) e giurista noto e stimato in tutto il mondo, di formazione molto diversa da quella di Gauchet, perché più vicino al mondo anglosassone, parlando della sua esperienza di Giudice e poi di Presidente di quella Corte, ricordava che, nel proprio modo di fare il giudice, di stendere le bozze delle sentenze e di esprimere per iscritto le argomentazioni giuridiche, era stato «uno che corre sulle lunghe distanze», perché sentiva di stare pensando non al presente, ma al futuro, «a cosa sarebbe successo alla nostra democrazia da lì a cinque, dieci, quindici, venti anni» (in *Come decidono le Corti costituzionali* – Atti del convegno internazionale tenuto a Milano dal 25 al 26 maggio 2007).

Ed è singolare che ciò non venga compreso da molti di coloro che si richiamano alla tradizione e che, non ben considerando la specificità della Corte costituzionale tra le Istituzioni, incorrono in fraintendimenti nella valutazione del suo operato.

Sento quindi il bisogno di rivolgere il mio grato pensiero al Presidente della Repubblica, che in numerose occasioni ha sottolineato le peculiarità e il rilievo di organo di garanzia della Corte costituzionale.

* * * *

Vengo ora ad alcune considerazioni più specifiche relative al lavoro svolto nel 2009.

La prima riguarda il perdurante alto numero dei ricorsi in via principale; cioè dei ricorsi dello Stato contro leggi delle Regioni e delle Province autonome o di queste contro leggi statali.

Nella relazione del 2008, riferendosi quindi all'anno precedente, il Presidente Bile disse che i ricorsi in via principale erano stati cinquantadue e, quindi, in numero molto ridotto rispetto agli anni precedenti (nel 2006 erano stati 111). Poteva quindi rivelarsi infondata la previsione che la Corte costituzionale da Corte dei diritti si fosse trasformata in Corte dei conflitti (di competenza legislativa). Gli anni successivi hanno, purtroppo, smentito tale auspicio, perché nel 2008 i ricorsi in via principale sono stati 102 e nel 2009 sono stati 110, numero molto vicino a quello massimo di 116 raggiunto nel 2004.

Si tratta di un contenzioso che nelle sue dimensioni presenta, di per sé, un qualcosa di patologico; non credo che i cittadini ritengano normale e proficua la frequenza delle controversie tra Stato e Regioni e il continuo intervento della Corte per definire i confini delle loro rispettive competenze legislative; aspetto patologico che però si accentua con riguardo ad alcuni profili del sistema nel quale viene ad inserirsi.

Tenterò di spiegarmi, anzitutto per quanto riguarda le impugnazioni contro provvedimenti legislativi dello Stato.

È diventato sempre più frequente il ricorso all'istituto della delega legislativa; istituto antico,

la cui utilizzazione è in alcuni casi necessaria, in particolare quando si tratta di testi unici coordinati relativi a materie caratterizzate da un alto tasso di tecnicismo. Ciò che è relativamente recente, ma comunque precedente la legislatura in corso, è l'intensificarsi della prassi di prevedere decreti cosiddetti correttivi, da emettere in un tempo decorrente dall'entrata in vigore dei primi decreti, attuativi della delega.

La previsione di decreti correttivi attribuisce al testo dei primi decreti legislativi, fin dall'origine, un carattere di provvisorietà. Tuttavia essi sono impugnabili nel termine di sessanta giorni (ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87); termine la cui utilizzazione di fatto viene ripartita tra uffici legali delle Regioni, organi di governo delle medesime e, molto spesso, studi legali esterni. Questi ultimi sono costretti a redigere in breve tempo ricorsi complessi, che si appuntano su una molteplicità di disposizioni, talvolta tra di loro non omogenee. Poiché l'art. 35, primo comma, della legge n. 87 del 1953, come sostituito dall'art. 9, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, dispone che la discussione dei ricorsi deve essere fissata entro novanta giorni dal loro deposito, il Presidente della Corte, con l'ausilio del personale a ciò addetto, deve procedere a raggruppare le questioni omogenee e a nominare i diversi relatori, i quali danno ai loro assistenti le istruzioni per le opportune ricerche. Tutto ciò prima che sia decorso il termine per l'eventuale emanazione dei decreti legislativi, correttivi dei primi, emessi in virtù della stessa delega.

L'emanazione di decreti correttivi è frequente e richiede un nuovo esame della situazione da parte dei soggetti di cui si è detto.

Problemi non diversi pongono i ricorsi dello Stato contro leggi regionali o delle Province autonome. Infatti, anche se le leggi regionali non prevedono né hanno necessità di prevedere provvedimenti correttivi, sta di fatto che dopo l'impugnazione di una legge regionale da parte dello Stato con il patrocinio dell'Avvocatura generale, la Regione, non sempre ma spesso, modifica la legge impugnata, provocando la necessità di un nuovo esame da parte degli organi e degli uffici che già se ne erano occupati. Tutto ciò spiega la frequenza, soltanto dopo tali tortuosi percorsi, di pronunce da parte della Corte di cessazione della materia del contendere o di estinzione del giudizio per espressa rinuncia al ricorso.

Nel 2009 sono state rispettivamente in numero di 39 e di 12.

Tale sistema provoca disfunzioni, ritardi e complessivi sprechi, che non sono in grado di quantificare, ma certamente di notevole entità. Non compete alla Corte dare suggerimenti o esprimere pareri. Mi è sembrato opportuno segnalare, in spirito di collaborazione, una situazione sulla quale possono intervenire le Istituzioni che ne hanno il potere. L'opinione espressa nel passato – che attribuiva l'aumento dei ricorsi in via principale alla modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione, e quindi alla inevitabilità di una fase di assestamento sistematico – non appare più condivisibile, tenuto conto del tempo ormai trascorso. L'aumento dei ricorsi in via principale incide sia sull'organizzazione che sui criteri di valutazione del lavoro della Corte. Perché non si formasse arretrato, è stato necessario prevedere una terza udienza mensile. Inoltre, è diminuito il numero globale dei provvedimenti, ma è aumentata la percentuale delle sentenze rispetto alle ordinanze e, soprattutto, il numero delle sentenze che risolvono più questioni di legittimità costituzionale. Anche se non sono valutazioni facili, direi che il numero delle questioni risolte non è stato certo minore rispetto a quello degli anni precedenti. Un'ultima notazione riguardo alle decisioni che risolvono tali giudizi. Le Regioni possono impugnare le leggi dello Stato soltanto per invasione della loro sfera di competenza. Il rigetto del ricorso regionale, pertanto, non esclude che la legge statale sia affetta da vizi di legittimità costituzionale estranei al riparto di competenze con le Regioni.

Gli atti che sollevano questioni di legittimità costituzionale in via incidentale hanno un andamento numericamente altalenante, di non facile interpretazione. Infatti, nel 2002 furono 584, per poi raddoppiarsi nel 2003 e nel 2004, rispettivamente raggiungendo il numero di 1196 e 1094, si dimezzarono nel 2005 (596), per poi nuovamente aumentare nel 2006 e nel 2007 (701 e 857) e, infine, notevolmente discendere nel 2008 e nel 2009 (446 e 331).

Qualcuno attribuisce la diminuzione dei giudizi in via incidentale alla giurisprudenza della Corte, che sarebbe improntata a eccessiva severità nella valutazione degli atti di rimessione, rilevandone troppo spesso l'inammissibilità e, quindi, scoraggiando la rimessione di questioni alla Corte.

I dati appena esposti conducono ad ipotesi ricostruttive almeno in parte diverse. Forse l'andamento dei giudizi in via incidentale dipende dal tipo delle leggi entrate in vigore nei diversi periodi. Leggi che riguardano un gran numero di rapporti e quindi di possibili controversie, quali, a titolo di esempio, le leggi previdenziali, quelle tributarie, quelle processuali, danno luogo a maggior

numero di questioni. La giurisprudenza della Corte ha influenza molto modesta sui dati numerici.

È diminuito il numero dei conflitti, sia tra poteri dello Stato, sia tra enti. La diminuzione è certamente un dato positivo. È normale che tra poteri dello Stato o tra enti dotati di competenze di fonte costituzionale possano insorgere conflitti; una situazione di diffusa conflittualità sarebbe però la manifestazione di una patologia nel funzionamento del sistema.

Sono pervenuti dodici ricorsi per conflitto tra poteri, il numero più basso dal 2002, l'anno scorso erano stati ventuno. Anche quelli tra enti sono in diminuzione: quindici quest'anno, l'anno scorso erano stati ventotto, ma si è trattato di una punta che trova esatta corrispondenza soltanto nel 2002, mentre negli anni intermedi la media è stata di poco inferiore ai quindici giudizi.

Sono convinto che l'essere della Corte tra le Istituzioni e la sua incidenza nella vita del Paese debbano essere considerati non volta per volta con riguardo a singole decisioni, bensì nel complessivo svolgimento del suo operare. Far conoscere agli italiani il lavoro della Corte è compito soprattutto vostro, della grande stampa d'informazione, dei giornalisti della radio e della televisione. Subito dopo la mia elezione, dissi che non sarei stato un Presidente loquace e mi sembra che la previsione sia stata rispettata.

Tuttavia, nelle non numerose occasioni in cui ho parlato, sempre ho sottolineato come stampa e organi di garanzia, pur nell'ambito – ed è ovvio – di attribuzioni e professionalità diverse, si tengono a vicenda. Se è vero che l'esistenza di una stampa libera è il presupposto di ogni libertà e, quindi, della democrazia, è anche vero che l'esistenza di organi di garanzia indipendenti e prestigiosi consente ai giornalisti di svolgere il proprio lavoro con serenità. Si tratta, se volete, di ovvietà, ma che è opportuno ripetere anche se nessuno pensa o può pensare di attentare alla libertà di stampa.

Pure se molti progressi sono stati fatti grazie alla vostra opera, molte opinioni sulla Corte nascono da ancora cospicue sacche di scarsa conoscenza.

* * * *

Proprio perché mi sembra necessario considerare il lavoro della Corte nel suo complesso, vorrei elencare alcuni dei 342 provvedimenti (di cui 162 sentenze, con un aumento percentuale di

sentenze di circa il 7% rispetto allo scorso anno), riguardanti le materie più diverse; elencarli tutti sarebbe qui impossibile. Essi, come è noto, sono tutti pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* e sono reperibili sul sito della Corte.

Più in particolare:

Con la sentenza n. 275, a garanzia della parità delle lavoratrici donne, è stata dichiarata l'illegittimità della disposizione che soltanto a queste e non agli uomini imponeva il compimento di determinate formalità per il proseguimento dell'attività lavorativa oltre una certa età.

Con la sentenza n. 151 è stata dichiarata l'illegittimità delle disposizioni della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di procreazione medicalmente assistita, che imponevano la creazione di un numero di embrioni non superiore a tre e non prevedevano che il trasferimento dovesse essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna.

La sentenza n. 253 ha ribadito che il consenso informato costituisce principio fondamentale in tema di tutela alla salute.

Nella sentenza n. 179 è stato sottolineato che dei procedimenti in materia di potestà genitoriale sono parti necessarie non soltanto entrambi i genitori, ma anche i minori, secondo quanto si desume dal coordinamento della disciplina dettata dal codice civile (art. 336) con quelle della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176) e della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 20 marzo 2003, n. 77), entrambe dotate di efficacia imperativa nell'ordinamento interno e, quindi, integrative della normativa nazionale.

Nella sentenza n. 335 la Corte, nell'esaminare la normativa codicistica relativa al trattamento successorio dei figli naturali, ha ribadito che l'art. 30, terzo comma, Cost. consente che, nell'ipotesi in cui i figli naturali concorrano con i figli legittimi del comune genitore, ai primi possa essere attribuito un trattamento non quantitativamente, ma qualitativamente diverso, la cui congruità può, peraltro, essere valutata, caso per caso, dal giudice.

Con la sentenza n. 214 è stata dichiarata l'illegittimità della disposizione che per una determinata ipotesi di rapporti di lavoro a termine stabiliva conseguenze diverse da quelle ordinarie in caso di carenza degli elementi legittimanti il termine.

Nel procedimento disciplinare amministrativo è stato garantito il diritto di difesa, con la sentenza n. 87.

Con le sentenze n. 317 e n. 333 sono stati garantiti, rispettivamente, i diritti dell'imputato contumace e ignaro del processo per essere stato difeso da un difensore di ufficio con il quale non aveva avuto alcun contatto, e dell'imputato contro il quale nel corso del dibattimento sono formulate nuove contestazioni, riconoscendogli il diritto a richiedere il giudizio abbreviato.

La sentenza n. 238 ha definito i criteri per identificare la natura tributaria dei prelievi.

Con la sentenza n. 224 è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità della norma relativa al divieto per i magistrati ordinari, ancorché fuori ruolo, di partecipare alla vita di partiti politici.

Con la sentenza n. 262 è stata dichiarata l'illegittimità delle norme prevedenti la sospensione dei processi penali a carico delle alte cariche dello Stato.

Con le sentenze n. 69, n. 106, l'ordinanza n. 222 e la sentenza n. 241, la Corte ha risolto conflitti tra poteri; con la prima, accogliendo il ricorso della commissione di vigilanza dei servizi televisivi contro la revoca di un componente della commissione disposta dal precedente governo; con la seconda, respingendo i ricorsi proposti da autorità giudiziarie contro provvedimenti che avevano apposto il segreto di Stato su atti concernenti il sequestro di un cittadino straniero e accogliendo alcuni dei ricorsi proposti dal Presidente del Consiglio dei ministri contro atti dell'autorità giudiziaria, riguardanti lo stesso processo; con la terza, dichiarando inammissibile il ricorso proposto dal Presidente della stessa commissione contro lo scioglimento della medesima disposto da organi parlamentari; con la quarta, bilanciando i poteri del Tribunale dei ministri e quelli della Commissione parlamentare di appartenenza attraverso la considerazione che, nella specie, per difetto di rituale informazione, non era stata data a quest'ultima la possibilità di sollevare conflitto di attribuzioni.

Le sentenze n. 239 e n. 311 hanno proseguito e consolidato l'indirizzo inaugurato dalle sentenze n. 348 e 349 del 2007 con riguardo al rilievo da attribuire nel nostro ordinamento alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e alla relativa interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo.

Con le sentenze nn. 225, 232, 233, 234, 235, 246, 247, 249, 250, 251, 254 la Corte si è pronunciata sul riparto di competenze fra Stato, Regioni e Province autonome in materia

ambientale, esaminando numerosissime disposizioni del codice dell'ambiente, censurate da molte Regioni e dalle Province autonome.

La sentenza n. 159 ha stabilito il principio che la tutela delle lingue minoritarie è assicurata soltanto nell'ambito dei comuni di insediamento.

In materia di reclutamento del personale dello Stato, delle Regioni e degli enti locali – in armonia con un orientamento giurisprudenziale di rigore già espresso, soprattutto a partire dal 2007, anche in riferimento al meccanismo del cosiddetto *spoil system* – con la sentenza n. 252 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni regionali dirette a disciplinare la dotazione di personale per i gruppi consiliari e per le segreterie particolari dei componenti delle Giunte regionali in modo difforme dalla normativa statale, ispirata alla regola del pubblico concorso.

Queste sentenze – come risulta dai due volumi in cui il nostro ufficio stampa ha raccolto i commenti giornalistici che le riguardano – al pari di tutti i provvedimenti emessi nel corso del 2009, mentre testimoniano la vastità e diversità dei campi della vita sociale sui quali incide l'attività della Corte, hanno prodotto i più disparati giudizi, come è giusto che sia. Tuttavia la Corte dal 1° gennaio 2009 è cambiata soltanto per un componente. Chi volesse vedere nelle sentenze non dico un disegno, ma anche soltanto un orientamento coerente sul piano, alla Corte estraneo, della politica di questo o quel partito, di questo o quel movimento resterebbe deluso. L'orientamento, come è doveroso, è stato sempre quello del rispetto e dell'attuazione dei principi costituzionali.

Come è noto, diventa sempre più rilevante il ruolo delle Corti sovranazionali, in particolare delle Corti di Lussemburgo e di Strasburgo, nella progressiva, non facile ricerca dell'ampliamento di un omogeneo spazio unico europeo. Si è tenuta, in primavera, la riunione a Lussemburgo dei Presidenti delle Corti costituzionali e delle Corti supreme europee e a Bucarest, in ottobre, del Circolo dei Presidenti delle Corti europee per la preparazione della riunione triennale delle Corti europee, l'ultima delle quali si è svolta a Vilnius nel 2008, mentre la prossima si svolgerà appunto a Bucarest.

Dopo le sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, qualificate tra le decisioni storiche della Corte, e la prima ordinanza di rimessione alla Corte di Lussemburgo (ordinanza n. 103 del 2008) è intervenuta la sentenza della Grande sezione della Corte di giustizia del 17 novembre 2009 (causa pregiudiziale

C-169/08) che ha ritenuto lesiva degli artt. 49 e 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea, ora denominato Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la normativa sarda istitutiva di tributi regionali gravanti solo sulle persone fisiche e giuridiche aventi domicilio fiscale al di fuori del territorio regionale.

Si tratta di eventi che danno un assetto ai rapporti tra diritto interno, diritto dell'Unione europea (ivi compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, comunemente nota come Carta di Nizza) e Convenzione europea dei diritti dell'uomo; assetto certamente importante, ma che verosimilmente costituisce pur sempre una tappa verso l'allargamento di spazi giuridici omogenei più ampi. Del resto, è da tempo che si parla e si scrive di crisi della forma Stato.

Tutto ciò rende sempre più utili, direi necessari, i rapporti con le Corti di altri Stati, rapporti che esistono da tempo, ma che in questi ultimi anni hanno costituito, e sempre più nel futuro costituiranno, una parte importante del lavoro della Corte. Oltre l'annuale incontro, quest'anno a Lisbona, con i Tribunali costituzionali di Spagna e Portogallo, nostre delegazioni si sono incontrate con la Corte di Albania e, a Karlsruhe, con il Tribunale costituzionale federale tedesco; incontro, quest'ultimo, di particolare interesse dopo la nota sentenza di questo del 30 giugno 2009 relativa alle condizioni necessarie perché il diritto europeo possa entrare a far parte di quello interno. Il Vicepresidente professor De Siervo ha rappresentato la Corte in incontri svoltisi in Costa Rica e in Algeria.

A Roma abbiamo incontrato una delegazione della Corte della Federazione russa e, pochi giorni fa, una delegazione della Corte belga.

Nei rapporti con le Corti straniere la Corte ha goduto dell'assistenza delle nostre legazioni diplomatiche, alle quali rinnovo il più sentito ringraziamento. In tutte le occasioni ho potuto rallegrarmi del prestigio di cui la nostra Corte gode all'estero per i suoi oltre cinquant'anni di attività. Di tanto la Corte, nella sua attuale composizione – ma non solo la Corte – deve essere grata a coloro che l'hanno composta nel passato, i quali, nella continuità dell'operare istituzionale, pur nel mutare dei tempi e dei contesti interni ed esterni, hanno dato un inestimabile apporto di equilibrio e di dottrina giuridica e, ancora oggi, con la partecipazione ai nostri seminari, danno un prezioso contributo.

L'aggiornamento strettamente professionale e culturale in genere richiede un impegno sempre maggiore, riguardo al quale – ora parlo solo di me – ci si sente talvolta inadeguati.

Mentre è continuata la tradizione dell'annuale seminario, nel quale la Corte invita nella propria sede esponenti della dottrina per ascoltarne le opinioni su argomenti cui è particolarmente interessata – quest'anno la cosiddetta "interpretazione adeguatrice" – la novità è stata costituita da seminari riservati prioritariamente ai giudici, agli assistenti, ai componenti del servizio studi ed a tutto il personale, perché i colleghi ed io abbiamo ritenuto che in un organismo come la Corte costituzionale sia giusto e proficuo che tutti abbiano consapevolezza dei compiti che essa svolge e della sua collocazione tra gli organi costituzionali della Repubblica. La partecipazione è stata larga e interessata.

È questa l'occasione perché io ringrazi gli assistenti di studio e tutto il personale, civile e militare, con affetto e considerazione. Sono ben consapevole che, senza l'apporto di tutti, la Corte non potrebbe mantenere i livelli di tempestività ed efficienza che, con il mutare dei tempi e delle tecnologie, vanno continuamente migliorati.

Un ringraziamento particolare al Segretario generale, che ha il compito delicato e impegnativo di organizzare e guidare gli uffici e di assicurarne il migliore funzionamento.